



Prot. N. 2034 / A37
Circolare N° 129

San Salvo 05/04/2016

Ai Docenti
Scuola dell'infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria di I grado
Al consiglio d'Istituto
Ai Genitori

OGGETTO: uscite didattiche-visite e/o viaggi di istruzione

Con la presente si forniscono istruzioni operative generali in attuazione di quanto in oggetto. I **docenti accompagnatori** sono tenuti ad ottemperare quanto è esplicitato nel Regolamento di Istituto (relativamente alle visite guidate e viaggi di istruzione), attualmente in vigore. A tale scopo si ricordano i riferimenti normativi sottesi all'organizzazione del viaggio:

C.M. 14/10/92 n. 291 testo unico sui viaggi di istruzione:

*“Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l'obbligo di una **attenta ed assidua vigilanza degli alunni**, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi. [...] Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette «a disposizione»)”.*

Art. 2043 C.C. risarcimento per fatto illecito.

Artt. 2047 - 2048 C.C. Responsabilità di precettori e maestri.

Tenendo presente i tanti pericoli, danni a cose o persone, i **DOCENTI** accompagnatori hanno l'obbligo della vigilanza – **culpa in vigilando** - con l'assunzione delle responsabilità di cui agli art. 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dalle norme in vigore al momento della realizzazione del viaggio. Essi sono inoltre responsabili del danno cagionato da fatti illeciti dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Art. 2048 C.C. *Culpa in educando*.

E' dovere dei **GENITORI** educare i propri figli ad un comportamento serio, responsabile e rispettoso delle norme da tenere in ogni luogo o situazione e farsi carico di eventuali comportamenti eccessivamente irresponsabili a danno di cose e/o persone per gravi inadempienze, imprevedibili ed improvvise non addebitabili alla vigilanza dei docenti.

I genitori si riterranno responsabili **per culpa in educando** per tutto ciò che riguarderà tali comportamenti illeciti o irresponsabili dei minori, in contravvenzione alle precise disposizioni fornite dall'istituzione scolastica.

Inoltre, il genitore, nel caso in cui si dovesse configurare la commissione di un reato o fatto grave, sarà tenuto a ritirare immediatamente dal viaggio il figlio, il quale sarà passibile di conseguenze sulla

sulla valutazione scolastica ed eventualmente penali. Le eventuali spese connesse all'evento saranno a carico della famiglia.

Inoltre è dovere dei genitori, che intendono autorizzare i propri figli a partecipare ad una visita guidata, viaggio di istruzione o attività didattica che si svolga all'esterno della scuola:

- spiegare con chiarezza ai propri figli le gravi conseguenze per la salute derivanti dall'uso di droghe, di alcool, del fumo, abuso di farmaci e sostanze tossiche;
- avvisare la scuola ed i docenti accompagnatori di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente (allergie ai cibi, ai farmaci, cure in corso ed altro).

Gli **STUDENTI** che partecipano ad una visita guidata, ad un viaggio di istruzione o ad una qualsiasi attività didattica che si svolga al di fuori della scuola devono sentirsi consapevoli e responsabili nell'eseguire le norme qui indicate:

- ascoltare attentamente e mettere in pratica le direttive dei docenti accompagnatori.
- Partecipare a tutte le attività previste con impegno e spirito collaborativo.
- Comportarsi sempre in modo educato e responsabile.
- Ricordare che le azioni compiute in gruppo non diminuiscono le responsabilità del singolo.
- Non allontanarsi mai dal gruppo dei compagni e dal docente accompagnatore senza permesso; durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori.
- Evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi sui mezzi di trasporto, comportamenti esibizionistici.
- Rispettare le persone, le cose, i luoghi e l'ambiente evitando atti illeciti di qualsiasi natura.
- Rispettare le esigenze dei compagni con i quali, eventualmente, si condivide l'alloggio.
- **Rimanere nella propria camera durante le ore di riposo.**
- In albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità, non danneggiando cose e rispettando il personale ed il loro lavoro.
- Segnalare immediatamente al momento dell'evento malesseri, disagi, danni o altro al docente responsabile
- Non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte.
- E' rigorosamente vietato, nella maniera più assoluta, il consumo di alcool, di droghe, di fumo, di sostanze tossiche e l'abuso di farmaci.
- Evitare qualsiasi situazione, gioco, divertimento, schiamazzo che possa essere potenzialmente pericolosa o creare disturbo agli altri.
- Segnalare ai docenti accompagnatori qualsiasi situazione anomala, disagio, malore o potenziale pericolo.
- Ad insindacabile giudizio del Consiglio di classe, visto e valutato il comportamento degli studenti, alcuni di essi possono essere esclusi dal viaggio motivatamente e soprattutto se si ritiene che il loro comportamento possa provocare danni agli altri e a se stessi.

- **La responsabilità degli allievi è, inoltre, personale:** pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità dell'eventuale mancanza commessa. Nei casi di gravi violazioni, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico dei genitori degli allievi responsabili, il cui rientro sarà gestito in prima persona dalle rispettive famiglie.
- Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera o comunque dimostrati responsabili.

Per quanto riguarda il **viaggio a bordo di autobus** occorre rispettare la direttiva 90/314/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, del 13 giugno 1990 concernente i viaggi Gazzetta Ufficiale n. L 158 del 23/06/1990.

A bordo dei pullman i viaggiatori sono tenuti a rispettare, per la loro e l'altrui incolumità, il seguente regolamento:

- è vietato rimanere in piedi durante il viaggio;
- è vietato consumare cibi e bevande in lattina;
- ogni qualvolta l'autobus effettuerà una sosta, si dovrà rimanere seduti sino all'arrestarsi del mezzo e scendere ordinatamente;
- durante la marcia è vietato sostare in prossimità delle porte di uscita;
- il bagagliaio del pullman dovrà essere aperto e chiuso esclusivamente dal personale addetto;
- non sono ammessi sul pullman bagagli a mano con la tracolla (zaini), rigidi e ingombranti e che comunque abbiano dimensioni superiori a quelle delle cappelliere;
- non parlare all'autista durante la marcia;
- osservare un comportamento decoroso;
- azionare i comandi per l'apertura di emergenza solo se necessario e in condizioni di effettivo pericolo;
- non gettare rifiuti nell'autobus o manomettere apparecchiature;
- usare ogni possibile precauzione per la propria e l'altrui incolumità, avvertendo immediatamente il personale di servizio in caso di pericolo.

Si rende noto alle famiglie che la scuola non si assume la responsabilità in caso di smarrimento di denaro, rottura o perdita di telefonini, macchine fotografiche, orologi, lettori CD, MP3, Tablet o altro in possesso degli alunni partecipanti.

Eventuali danni ad oggetti, arredi alberghieri e del pullman saranno a totale carico delle famiglie degli alunni.

Inoltre si ricorda di portare con sé in viaggio:

- il documento d'identità,
- il tesserino sanitario ed eventuali terapie farmacologiche (previo avviso e controllo dei docenti),
- la copia del programma di visita con il recapito dell'albergo.


 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Bianco



MEMORANDUM RICAPITOLATIVO RIPRESO DAL REGOLAMENTO PER LE USCITE DIDATTICHE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. del 25/11/2015 ed approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. del /11/2015 **INDICE**

Premessa e Riferimenti normativi

Art. 1 Tipologia dei viaggi

Art. 2 Commissione Viaggi e Visite di Istruzione

Art. 3 Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate

Art. 4 Studenti che non partecipano

Art. 5 Durata e periodo di effettuazione

Art. 6 Referente del Viaggio di istruzione

Art. 7 Docenti accompagnatori

Art. 8 Doveri dei docenti accompagnatori

Art. 9 Doveri degli studenti

Art. 10 Doveri dei genitori

Art. 11 Competenze Gestione amministrativa e fasi procedurali

Art. 12 Costi

Art. 13 Trattamento speciale per stage linguistici e scambi culturali all'estero

Art. 14 Impegno dell'Agenzia

Art. 15 Uscite didattiche

Art. 16 Disposizioni finali

PREMESSA

La scuola riconosce alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. I viaggi di istruzione sono dunque riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.

Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico; è dunque assolutamente necessario che la visita guidata o il viaggio nasca dalla programmazione condivisa del Consiglio di classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti; la loro elaborazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti, con il coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta.

Riferimenti normativi

Organizzazione del viaggio:

- C.M. 14 ottobre 1992 n° 291, testo unico sui viaggi di istruzione
- C.M. 2 ottobre 1996 n° 623, normativa base in tema di turismo scolastico
- C.M. del 17/03/1997 n° 181, per i soggiorni studio individuali all'estero
- D.Lgs. del 17/03/1995 n° 111, relativa ai pacchetti turistici
- D.P.C.M. del 23/07/1999 n° 349, sul Fondo di garanzia per i clienti turistici
- Regolamento CEE n°3820 del 20 dicembre 1985, disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Responsabilità:

- Art. 2043 C.C. Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2047 C.C. Danno cagionato da incapace
- Art. 2048 C.C. Responsabilità di precettori e maestri
- Art 61 legge 11 luglio 1980 n° 312 Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente

Art. 1 - Tipologia dei viaggi

I viaggi di istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare:

- viaggio di istruzione, che prevede almeno un pernottamento fuori sede;
- visita guidata, che ha la durata di un'intera giornata;
- uscita didattica, che si conclude entro l'orario di lezione;
- scambio culturale, che prevede la reciproca ospitalità in famiglia per più giorni tra studenti normalmente di diversa nazionalità.

Art. 2 - Commissione Viaggi e Visite di Istruzione

1. È costituita una Commissione Viaggi alla quale sono attribuite le seguenti competenze:

- informare i Consigli di classe e i docenti accompagnatori sulle norme e le procedure da seguire nella progettazione dei viaggi di istruzione e per l'individuazione delle mete possibili (vedi file Protocollo Viaggi Visite);
- coordinare le procedure per l'effettuazione dei viaggi e visite d'istruzione, raccordandosi con i Coordinatori dei Consigli di classe;
- presentare al Collegio docenti, **almeno due mesi prima della data prevista per il primo viaggio**, il Piano Annuale dei Viaggi e delle Visite di Istruzione, elaborato a partire dalle proposte dei singoli Consigli di classe;
- supervisionare il programma di effettuazione dei viaggi redatto dai docenti accompagnatori sulla base della programmazione didattica delle classi interessate, valutandone la fattibilità dal punto di vista economico, organizzativo e logistico;
- effettuare lavoro di consulenza e supporto per la richiesta dei preventivi alle Agenzie di viaggio, per la redazione dei prospetti comparativi delle offerte ricevute e per la conseguente scelta dell'offerta più vantaggiosa;
- curare inoltre le fasi di implementazione del Piano ed elabora i dati per la valutazione finale che dovrà avvenire:
 - con somministrazione di schede anonime ai partecipanti che dovranno esprimere il gradimento;
 - con relazione del/dei Responsabile/i, cui spettano gli adempimenti di cui all'art. 6.

2. Il DSGA affianca necessariamente la commissione con compiti di coordinamento e di verifica della gestione amministrativa, nelle varie fasi procedurali, nel rispetto della normativa vigente e di concerto con il Dirigente, responsabile della gestione complessiva dell'Istituzione Scolastica e dell'emissione degli atti relativi.

Art. 3 - Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate

1. I viaggi di istruzione vanno progettati ed approvati dal Consiglio di classe ad integrazione della normale programmazione didattico-culturale di classe di inizio anno sulla base degli obiettivi didattici ed educativi prefissati ed approvati dal Collegio Docenti.

2. Una prima autorizzazione ad effettuare il viaggio d'istruzione o la visita guidata, verrà concessa dal Dirigente in seguito alla verifica della presenza dei seguenti elementi:

- a) indicazione dell'attività di preparazione svolta ai fini di illustrare agli allievi il significato culturale del viaggio d'istruzione o della visita guidata;
- b) indicazione di come tale iniziativa si collochi nel quadro degli obiettivi scolastici delle materie trattate in classe;
- c) parere favorevole del consiglio di classe;
- d) impegno dell'insegnante della classe che ha promosso l'iniziativa a provvedere ad organizzare la stessa e ad accompagnare la classe e l'indicazione eventuale del secondo insegnante. Solo in via eccezionale e in presenza di gravi e comprovati impedimenti, questi potrà essere sostituito da un altro insegnante;
- e) indicazione, nel Piano del viaggio, del nome di un accompagnatore supplente per ogni classe;
- f) presenza del docente di sostegno nel caso di partecipazione di studenti portatori di handicap (un docente ogni due studenti); a tale presenza si potrà ovviare nel caso che ogni alunno portatore di handicap sia accompagnato da un familiare;
- g) partecipazione effettiva di un numero di allievi non inferiore al 50% degli effettivi della classe (usare modello come da tabella allegata al presente regolamento), verificata sulla base degli anticipi richiesti e versati dagli allievi;
- h) il consenso scritto di chi esercita la patria potestà su moduli predisposti dalla scuola (usare modello come da tabella allegata al presente regolamento) anche per gli studenti maggiorenni.
- i) la consegna del programma dell'uscita ai genitori.

3. Gli elementi di cui ai punti g), h) ed i) saranno verificati nel momento in cui si realizzerà il Piano.

4. Se c'è la partecipazione dei genitori degli studenti, occorre che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate e a versare gli acconti come richiesto per gli studenti.

Nel caso di partecipazione di persone appartenenti ad altre componenti scolastiche dell'Istituto, occorre che le stesse vengano, di volta in volta, autorizzate dalla Dirigenza scolastica e che si impegnino a partecipare alle attività programmate e a versare gli acconti come richiesto per gli studenti, nonché a sottoscrivere una idonea assicurazione, se necessaria.

5. E' vietato modificare il programma di viaggio se non per cause di forza maggiore.

Art. 4 - Studenti che non partecipano

1. Gli studenti penalizzati da comportamenti inadeguati, che hanno fatto registrare note gravi e si sono caratterizzati per indisciplina reiterata e sconsiderata; gli studenti, inoltre senza autorizzazione dovranno necessariamente essere esclusi dal viaggio (o dall'uscita) e dovranno frequentare normalmente; se assenti, giustificare come al solito.

2. Gli studenti che non partecipano svolgono attività didattica, anche tramite inserimento in altra classe; tale attività loro viene comunicata preventivamente.

3. I Docenti referenti, dovranno preoccuparsi di comunicare ai collaboratori del Dirigente il numero degli studenti che non partecipano al viaggio o all'uscita, al fine di permettere la definizione dell'orario di lezione.

Art. 5 - Durata e periodo di effettuazione

1. La durata dei viaggi di istruzione è così fissata:

- i viaggi di istruzione con pernottamento possono essere al massimo uno per classe;
- la durata massima dei viaggi di istruzione è fissata in massimo 3 giorni con 2 notti per le classi terze, massimo 2 giorni con 1 notte per le classi seconde e 1 giorno per le classi prime della SSIG.

2. E' indispensabile che l'ultimo giorno del viaggio di istruzione coincida con un sabato o una giornata prefestiva oppure che nel periodo del viaggio di istruzione ci sia almeno una giornata festiva.

3. Le visite guidate si esauriscono nell'arco di una giornata.

4. Le visite guidate di un giorno senza pernottamento vengono lasciate alla libera determinazione dei consigli di classe; anche in questi casi il numero minimo degli studenti non deve essere inferiore alla metà più uno della classe. Le visite guidate di un giorno hanno una singola meta.

5. I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere effettuati entro la fine del mese di aprile poiché la norma vieta di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, tranne che per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali.

Non rientrano nella presente disposizione le uscite che sono effettuate all'interno dell'orario di funzionamento della scuola.

6. Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di percorrenza e tempi di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato.

7. Specifiche e motivate iniziative in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, sono valutati dal DS ogni qual volta si verificano.

Art. 6 – Referente del Viaggio di istruzione

1. Durante ogni viaggio è prevista la presenza di uno o più docenti con funzione di Responsabile (Referente del viaggio di istruzione), cui è affidata la verifica dell'attuazione del programma previsto, nonché l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Agenzia, il controllo degli effettivi partecipanti e la firma dei documenti di viaggio (voucher, carta d'imbarco ecc.).
2. Il Responsabile coordina e interagisce con gli accompagnatori del viaggio cui sovrintende.
3. Il Responsabile comunica immediatamente all'Agenzia e al Dirigente eventuali contestazioni circa il mezzo di trasporto, la sistemazione alberghiera, i pasti ecc., in modo che si possa risolvere subito ogni problema o permettere all'Istituto di sporgere reclamo.
4. Per ogni viaggio di istruzione dovrà essere predisposta, a cura del Referente, la formazione dei ragazzi sulla **Sicurezza nei viaggi di istruzione - Regole e comportamenti da seguire**.
5. Entro 8 giorni dallo svolgimento del viaggio il Responsabile è tenuto a informare gli organi collegiali ed il Dirigente degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, con riferimento al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

Art. 7 - Docenti accompagnatori

1. I docenti accompagnatori sono individuati dal Dirigente fra i docenti della classe che hanno promosso l'iniziativa e quelli comunque disponibili che hanno diretta conoscenza della classe.
2. Il DS può aggregare ai docenti accompagnatori altri docenti, anche di classi diverse da quelle interessate al viaggio d'istruzione, se in possesso di accertate competenze specifiche.
3. Per ogni gruppo di 15 studenti, o frazione, dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo presente che qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due.
4. In presenza di studenti diversamente abili, è necessario che la programmazione coinvolga, fin dagli inizi, gli insegnanti di sostegno che li accompagneranno (un docente ogni due studenti).
5. I docenti accompagnatori vigilano sugli studenti, invitandoli al rispetto di quanto contenuto al successivo art. 6, curano il regolare svolgimento delle iniziative e del relativo programma anche attuando le necessarie modifiche dello stesso e, ove necessario, tengono rapporti telefonici con la famiglia dello studente.
6. Di norma deve essere assicurato l'avvicendamento fra gli accompagnatori, in modo da evitare che uno stesso docente partecipi a più viaggi di istruzione nel corso dell'anno.
7. Non può essere consentita la partecipazione ai viaggi di istruzione o a visite guidate di persone non appartenenti alle componenti scolastiche.

Art. 8 - Doveri dei docenti accompagnatori

1. I docenti accompagnatori devono:
 - fornire agli studenti istruzioni ed accordi chiari sul programma di viaggio e le informazioni necessarie per non perdersi (numeri di telefono, piantine, luoghi di ritrovo, ecc.);
 - assicurarsi che la salita e la discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo ordinato;
 - non consentire per nessuna ragione agli studenti di allontanarsi dal gruppo, di fare acquisti da soli, di uscire la notte dalle proprie stanze o di cambiare stanza;
 - non tollerare da parte degli studenti alcun comportamento potenzialmente pericoloso per sé o per gli altri, di disturbo o ancor peggio penalmente rilevante;

- organizzare dei turni per la sorveglianza notturna; - preoccuparsi di controllare che l'autista sia in buone condizioni e che non superi i limiti di velocità;
 - controllare che il mezzo di trasporto non presenti problemi evidenti e sia confortevole;
 - richiedere una sosta almeno ogni tre ore di viaggio;
 - ispezionare le camere e le finestre appena giunti in albergo, per verificare la sicurezza, la pulizia degli ambienti, segnalare immediatamente eventuali fonti di pericolo ed eventualmente chiedere un cambiamento di stanza se il problema non è sanabile;
 - in caso di gravi carenze in ordine alla sicurezza della struttura ospitante, contattare immediatamente il Dirigente oppure il Responsabile del viaggio per contattare l'agenzia o, in casi estremi, concordare un rapido rientro;
 - controllare la mappa della dislocazione delle camere, le vie di fuga ed i percorsi di esodo, il piano di evacuazione, i sistemi antincendio e rendere edotti in merito gli allievi;
 - prendere accordi con il personale dell'albergo per le sveglie, l'orario dei pasti e le uscite dei ragazzi.
2. I docenti accompagnatori hanno l'obbligo della vigilanza – CULPA IN VIGILANDO - con l'assunzione delle responsabilità di cui agli art. 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dalle norme in vigore al momento della realizzazione del viaggio. Essi sono inoltre responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Art. 9 - Doveri degli studenti

Gli studenti che partecipano ad una visita guidata, ad un viaggio di istruzione o ad una qualsiasi attività didattica che si svolga al di fuori della scuola devono sentirsi consapevoli e responsabili nell'eseguire le norme qui indicate:

- ascoltare attentamente e mettere in pratica le direttive dei docenti accompagnatori.
- Partecipare a tutte le attività previste con impegno e spirito collaborativo.
- Comportarsi sempre in modo educato e responsabile.
- Ricordare che le azioni compiute in gruppo non diminuiscono le responsabilità del singolo.
- Non allontanarsi mai dal gruppo dei compagni e dal docente accompagnatore senza permesso; durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori.
- Evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi sui mezzi di trasporto, comportamenti esibizionistici.
- Rispettare le persone, le cose, i luoghi e l'ambiente evitando atti illeciti di qualsiasi natura.
- Rispettare le esigenze dei compagni con i quali, eventualmente, si condivide l'alloggio.
- Rimanere nella propria camera durante le ore di riposo.
- In albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità, non danneggiando cose e rispettando il personale ed il loro lavoro.
- Segnalare immediatamente al momento dell'evento malesseri, disagi, danni o altro al docente responsabile
- Non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte.
- E' rigorosamente vietato, nella maniera più assoluta, il consumo di alcool, di droghe, di fumo, di sostanze tossiche e l'abuso di farmaci.
- Evitare qualsiasi situazione, gioco, divertimento, schiamazzo che possa essere potenzialmente pericolosa o creare disturbo agli altri.
- Segnalare ai docenti accompagnatori qualsiasi situazione anomala, disagio, malore o potenziale pericolo.
- Ad insindacabile giudizio del Consiglio di classe, visto e valutato il comportamento degli studenti, alcuni di essi possono essere esclusi dal viaggio motivatamente e soprattutto se si ritiene che il loro comportamento possa provocare danni agli altri e a se stessi.
- **La responsabilità degli allievi è personale:** pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità Istituto

- dell'eventuale mancanza commessa. Nei casi di gravi violazioni, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili, il cui rientro sarà gestito in prima persona dalle rispettive famiglie.
- Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera o comunque dimostrati responsabili.

Art. 10 - Doveri dei genitori¹

I genitori che intendono autorizzare i propri figli a partecipare ad una visita guidata, viaggio di istruzione o attività didattica che si svolga all'esterno della scuola devono:

- Leggere con attenzione e firmare il programma di viaggio contenente le attività previste, gli impegni di spesa, i moduli per le autorizzazioni.
- Educare i propri figli ad un comportamento serio, responsabile e rispettoso delle norme da tenere in ogni luogo o situazione.
- Essere consapevoli che la *culpa in educando*, riferita ai genitori, sopravvive all'affidamento del minore a terzi, ponendosi quale obbligo non alternativo ma concorrente con quello di vigilanza a carico dei docenti. Ciò comporta che un eventuale comportamento illecito o irresponsabile del minore non solo comporterà il suo rientro tempestivo a casa, ma che le spese saranno a carico della famiglia. Inoltre il minore sarà passibile di conseguenze sulla valutazione scolastica ed eventualmente penali nel caso in cui si dovesse configurare la commissione di un reato.
- Spiegare con chiarezza ai propri figli le gravi conseguenze per la salute derivanti dall'uso di droghe, di alcool, del fumo, abuso di farmaci e sostanze tossiche.
- Avvisare la scuola ed i docenti accompagnatori di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente (allergie ai cibi, ai farmaci, cure in corso ed altro).
- Controllare che il bagaglio dei propri figli non sia troppo voluminoso o pesante.
- Evitare di affidare ai ragazzi ingenti somme di denaro ed oggetti preziosi (carte di credito, videocamere, macchine fotografiche, gioielli).

Art. 11 - Competenze Gestione amministrativa e fasi procedurali

1. La procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione dei viaggi di istruzione, costituisce per la complessità delle fasi e delle competenze, un vero e proprio procedimento amministrativo.

2. I Consigli di classe, dopo aver deliberato le mete dei viaggi, alla presenza di tutte le componenti, aver sono tenuti a presentare alla Commissione viaggi, per il tramite dei rispettivi Coordinatori, le schede illustrative delle proposte che riportino chiaramente oltre alla meta, i giorni di viaggio, le finalità didattiche, gli obiettivi, gli insegnanti accompagnatori disponibili, gli insegnanti accompagnatori supplenti, i servizi richiesti ed allegato un programma di massima.

In mancanza della completezza dei dati sopra citati la Commissione escluderà dalla partecipazione le classi interessate.

¹ Art. 30 della Costituzione: "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli"; Art. 147 del Codice Civile: "(...)l'obbligo di (mantenere, istruire ed) educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli"; Art. 2048 del Codice Civile., CULPA IN EDUCANDO E CULPA IN VIGILANDO DEI GENITORI: "Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati"; Cass.Civ. Sent. 28/08/2009: "Il dovere dei genitori di educare i figli minori non consiste solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare.()"; (Cass. Civ.- Sent. 22/04/2009; Cass. Civ.- sent.28/08/2009): "Essi devono svolgere una costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale."

3. La procedura di cui al precedente punto 2, non va seguita per le visite guidate deliberate dai Consigli di classe ed inserite nella Programmazione di inizio anno. In questo caso, i preventivi per il trasporto saranno richiesti direttamente dalla Segreteria, su istanza dei docenti accompagnatori, che presentano regolare richiesta (usare modello come da tabella allegata al presente regolamento) al Dirigente per l'approvazione. I docenti accompagnatori, informati del costo del viaggio e dopo aver preso, in accordo con il Dirigente, eventuali contatti ed appuntamenti con guide, musei ecc., comunicano agli studenti i costi e l'organizzazione e acquisiscono il consenso scritto da parte delle famiglie.

4. La Commissione viaggi redige il piano viaggi documentandolo con i programmi di svolgimento delle iniziative e lo consegna al DSGA che dovrà coordinare e verificare l'istruttoria della procedura affidata all'Assistente Amministrativo Responsabile (richiesta preventivi, aggiudicazione viaggi, contratti, pagamenti). Per quanto concerne la scelta dell'Agenzia di viaggio, la Commissione deve acquisire agli atti i prospetti di almeno tre ditte interpellate, in possesso dei requisiti di legge.

5. Alla scadenza delle offerte, si procede all'apertura delle buste con contestuale redazione del relativo verbale alla presenza del Dirigente, del DSGA, dell'Assistente Amm.Vo addetto alla procedura e di un docente referente della Commissione Viaggi.

6. La Commissione prende in esame le offerte, redige il prospetto comparativo e formula con allegata relazione la proposta di aggiudicazione motivandola adeguatamente. Consegna la documentazione al DSGA per il seguito dell'Istruttoria.

Art. 12 - Costi

1. Il Referente del viaggio, nel programmare viaggi e visite, valuterà attentamente il rapporto costi-benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi a carico degli alunni e prediligendo, soprattutto nel caso di viaggi di due o più giorni in Italia, il trattamento di pensione completa in quanto determina in anticipo il costo complessivo del viaggio "quota di partecipazione pro-capite tutto compreso" senza lasciare spazio a costi aggiuntivi che potrebbero risultare gravosi sia per le famiglie, sia per l'Amministrazione che, in mancanza di trattamento di missione per l'Italia soppresso dal 01/01/2006, si troverebbe a rimborsare diversi pasti, non compresi nella quota di gratuità destinata ai docenti accompagnatori.

2. Le famiglie, prima dell'adesione, saranno informate del costo massimo del viaggio di istruzione.

3. Contestualmente all'atto dell'adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di un familiare della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, è richiesto il versamento di una somma pari al 30% della quota di partecipazione determinata approssimativamente. Il resto della somma sarà rateizzata per permettere alle famiglie un pagamento più agevole. La Commissione determinerà numero e scadenza delle singole rate.

4. I docenti che non possono raccogliere soldi dagli alunni. Agli stessi (e/o ai rappresentanti dei genitori) si devono comunicare le modalità attraverso le quali effettuare il versamento.

Gli alunni dovranno versare sul conto corrente della scuola, nominalmente, le quote richieste nei termini stabiliti, pena la non partecipazione al viaggio.

5. In caso di successiva rinuncia documentata al viaggio, dietro richiesta di rimborso da parte della famiglia, potrà essere predisposto rimborso dell'importo versato, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali penalità attribuite dall'agenzia organizzatrice.

6. Le gratuità, concesse dall'Agenzia per i viaggi d'Istruzione, saranno utilizzate per coprire i costi derivanti dall'accompagnamento dei docenti.

7. Il costo del pullman, nelle visite guidate, è equamente ripartito fra gli alunni della/e classe/i partecipanti.

8. Nessuna variazione di nomi e/o numero di partecipanti sarà permessa nei quindici giorni precedenti la data di partenza.

Art. 13 - Trattamento speciale per stage linguistici e scambi culturali all'estero

1. Vista la particolare valenza formativa e didattica degli stage linguistici e degli scambi culturali all'estero, ad essi non si applicano le limitazioni previste per i viaggi di istruzione nel presente regolamento pur restando valido l'iter procedurale previsto per i viaggi di istruzione stessi. Pertanto:

- per l'attivazione non esistono limiti numerici di alunni partecipanti e viene lasciata alla discrezionalità del Dirigente la decisione sulla opportunità dell'iniziativa;
- non esistono periodi esclusi potendo essi essere attivati anche durante le pause didattiche, estive, natalizie, ecc.;
- non si ritiene opportuno fissare limiti ai costi della iniziativa;
- non vengono prefissati rapporti fra alunni partecipanti e docenti accompagnatori.

2. Tutto questo fermo restando la validità delle altre norme previste nel presente regolamento.

Art. 14 – Impegno dell'Agenzia

L' Agenzia dovrà fornire, con congruo anticipo, il programma definitivo contenente l'itinerario dettagliato, i riferimenti dell'albergo, le piante dell'albergo e tutte le certificazioni che attestano che questo è in regola con il dettato del D.Lgs. 81/2008 e con il resto della normativa vigente, il numero delle stanze, gli orari dei mezzi di trasporto, tutte le certificazioni che attestano che i mezzi di trasporto e gli autisti sono in regola con tutta la normativa vigente², pena l'esclusione da ogni ulteriore collaborazione con l'Istituto.

2 Le richieste in dettaglio nel bando di gara.

Art. 15 – Uscite didattiche

1. Le uscite didattiche non previste nella normale programmazione didattico-culturale di classe di inizio anno (PAC), ma comunque organizzate sulla base degli obiettivi didattici ed educativi prefissati ed approvati dal Collegio Docenti, hanno bisogno dell'assenso del Consiglio di classe.

Tale assenso/dissenso, al fine di evitare la convocazione formale del Consiglio di classe, viene dato attraverso la firma apposta da ciascun docente in calce al modulo di richiesta dell'uscita compilato dal referente.

2. Le uscite didattiche si esauriscono nell'arco di una mattinata e presuppongono che gli studenti, dopo l'ingresso a scuola, siano accompagnati all'esterno e poi riaccompagnati, prima della fine delle lezioni, presso l'istituto.

3. Ogni uscita necessita dell'autorizzazione degli esercenti la patria potestà, per cui, con sufficiente anticipo, il Docente referente dovrà predisporre, distribuire e raccogliere i moduli necessari. Per evitare spiacevoli contrattempi, l'acquisizione delle autorizzazioni deve avvenire almeno tre giorni prima dell'evento; per questo i moduli devono essere predisposti e distribuiti almeno sei giorni prima dell'evento.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti.

Firmato e sottoscritto da:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Daniela Bianco

I GENITORI

GLI STUDENTI

IL COLLEGIO DEI DOCENTI